

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI GROSSO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17**

OGGETTO: ADOZIONE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

L'anno millenovecento ~~novantuno~~ addi ~~trentuno~~
del mese di ~~maggio~~, alle ore ~~21~~,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato ~~per~~ dal Sindaco
con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ~~straordinaria~~
ed in seduta ~~pubblica~~ di ~~prima~~ convocazione,
il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

SPINGORE Lorenzo

MACHIORLATTI Gianmarco

VIVENZA Giuseppe

BAIRO Domenico

FRANCONE Iris

ROCCHIETTI Carlo

TARAMINO Maria ved. KERSIK

DOLCE Gian Carlo

BENZO Domenico

DATA Bruno

IOZZINO Gabriele

MACCHIORLATTI Andrea

DEMO Lorenzo

ARMINCHIARDI Giacomo

MAGNETTI Gianpiero

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: BAIRO Domenico
ARMINCHIARDI Giacomo, MAGNETTI Gianpiero

Assume la presidenza SPINGORE Lorenzo - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. MAGNETTI Dr. Giacomo

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso l'art. 12 della legge n° 241/1990 dispone che l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati deve avvenire in conformità di oggettivi criteri e modalità previamente determinati.

Evidenziato che questa Amministrazione si è sempre ispirata nella materia di cui trattasi a criteri tesi ad assicurare oggettività ed imparzialità agli interventi deliberati;

Ritenuto tuttavia di dover approvare formalmente, in aderenza al dettato legislativo, una disciplina generale di detti criteri e modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi per la concessione dei vantaggi economici di cui alla precitata legge n° 241/1990;

Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole.

Con voti 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti, n. 11 votanti e n. 1 astenuto (DEMO Lorenzo)

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegato articolato contenente i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

2) Di dichiarare abrogati, dal giorno di esecutività della presente deliberazione, i preesistenti regolamenti sui criteri di concessioni dei benefici economici di cui sopra.

COMUNE DI GROSSO

PROVINCIA DI TORINO

CRITERI E MODALITÀ

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 12 Legge 241/90



Adottato con deliberazione

dal Consiglio Comunale

n. 17 del 31 Maggio 1991

Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi ^{e privati} che operano sul territorio aventi finalità:

- a) socio-assistenziali
- b) incentivazione pratica sportiva
- c) arricchimento culturale con particolare interesse locale
- d) mantenimento dei valori storici
- e) sostegno umanitario in caso di calamità
- f) privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio.
- g) assistenza scolastica
- h) promozione turistica e sviluppo economico
- i) tutela ambiente
- l) protezione civile
- m) agricoltura
- n) concessione in comodato di locali Comunali

Art. 3

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

Art. 4

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art. 5

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

Art. 6

I progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il mese di settembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Gli stessi saranno approvati dal competente organo dell'amministrazione ed iscritti, in termini di stanziamento, nel redigendo schema del bilancio di previsione.

Art. 7

Le erogazioni sono effettuate a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non può essere inferiore al bimestre. Le erogazioni fino a lire 500.000, sono disposte in unica soluzione con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

In casi particolari, da motivarsi adeguatamente nell'atto deliberativo di concessione del Contributo, l'Amministrazione può disporre di propria iniziativa l'erogazione anche preventiva di contributi.

Art. 8

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

Art. 9

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta del responsabile dei servizi sociali

Art. 10

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) - il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
- b) - dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
- c) - in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.
- d) - Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.